

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

"ALFA CLUB LAZIO ETS"

L'anno 2022 il mese di gennaio il giorno ^{ARDEA} 21 in ~~Roma~~, presso la sede sociale in via mare della serenità, n. 42, si sono riuniti i Signori:

- **GAONI Germano** nato a FOLIGNO (PG) il 02.05.1988 e residente a Roma (RM) in via dei Glicini n.131 C.F. GNAGMN88E02D653H;

- **AMBROGI Federica** nata a ROMA (RM) il 02.12.1979 e residente a Fiano Romano (RM) in via Gianni Rodari n.36 C.F. MBRFRC79T42H501H;

- **VALENTE Riccardo** nato ad ANZIO (RM) il 30.01.1995 e residente a Nettuno (RM) in via della Seccia n.25 C.F. VLNRRCR95A30A323X;

- **BRANNETTI Daniele** nato a ROMA (RM) il 05.08.1997 e residente a Montopoli di Sabina (RI) in via Ferrovia n.10, C.F. BRNDNL97M05H501U;

- **CIACIO' Mirko** nato a ROMA (RM) il 18.04.1978 e residente a Roma in via San Benedetto dei Marsi n.8 C.F. CCIMRK78D18H501Y;

- **MOSTICONE Andrea** nato a ISOLA DEL LIRI (FR) il 04.04.1974 e residente a Sora (FR) in via Madonna della quercia, snc, C.F. MSTNDR74D04E340K;

- **GRECCO Nicholas** nato a LATINA (LT) il 19.12.1989 e residente a Cisterna di Latina (LT) in via Val D'Aosta, n. 21, C.F. GRCNHL89T19E472L;

- **PARISI Lorenzo** nato a TARANTO (TA) il 23.06.1994 e residente a Contigliano (RI) in via Tancia n.7 C.F. PRSLNZ94H23L049U;

per costituire un'Associazione, Ente del Terzo Settore (ETS) senza scopo di lucro.

I presenti chiamano a fungere da Presidente la Signora AMBROGI Federica e da segretario il Sig. PARISI Lorenzo che accettano l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'Associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

 ART. 1) È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'Associazione avente la seguente denominazione: **"ALFA CLUB LAZIO Ente del Terzo Settore (in sigla ETS)"**, da ora in avanti denominata "Associazione" che ha sede ad Ardea, in via mare della serenità, n. 42, ed ha durata a tempo indeterminato.



 Lo statuto associativo stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.




 L'Associazione non ha fini di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale.

Le attività, il funzionamento degli organi sociali e le altre norme che regolano la vita dell'Associazione sono stabiliti dallo Statuto.

ART. 2) L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Nel perseguire tali finalità l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

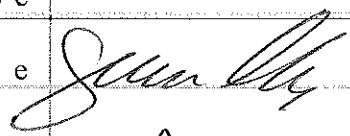
- promuovere la passione del marchio Alfa Romeo;
- riunire i possessori e/o gli appassionati di veicoli di tale marchio e

promuovere la ricerca, la conservazione, il restauro, la manutenzione e l'uso di suddetti veicoli;

- indire ed organizzare raduni e manifestazioni, anche sportive di autoveicoli in genere, sul territorio nazionale ed internazionale;

- operare in modo da assecondare ed agevolare i rapporti con altri club ed associazioni aventi scopi analoghi, anche se oggetti diversi;

- promuovere pubblicazioni periodiche ed occasionali riguardanti veicoli del marchio;



- nelle Sedi dell'associazione si potranno svolgere attività ricreative a favore dei soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un punto di ristoro;

- l'Associazione potrà richiedere il riconoscimento a federazioni sportive o enti di promozioni sportive.

ART. 3) I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 8 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente **AMBROGI Federica**;

Vicepresidente **GRECCO Nicholas**;

Segretario **PARISI Lorenzo**;

Tesoriere **GAONI Germano**;

Consigliere **VALENTE Riccardo**;

Consigliere **CIACIO' Mirko**;

Consigliere **BRANNETTI Daniele**;

Consigliere **MOSTICONE Andrea**;

Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Associazione con firma sociale di fronte ai terzi. Gli eletti dichiarano di accettare la carica.

ART. 4) Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2021. I successivi esercizi hanno inizio il 1^a gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 5) Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig.ra AMBROGI Federica

Federica Ambrogi

Sig. GRECCO Nicholas

Nicholas Grecco

Sig. PARISI Lorenzo

Lorenzo Parisi

Sig. GAONI Germano

Germano Gaoni

Sig. VALENTE Riccardo

Riccardo Valente

Sig. CIACIO' Mirko

Mirko Ciacio'

Sig. BRANNETTI Daniele

Daniele Brannetti

Sig. MOSTICONE Andrea

Andrea Mosticone

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ALFA CLUB LAZIO ETS"

Titolo I

Costituzione e scopi

ART. 1) È costituita l'Associazione denominata "ALFA CLUB LAZIO Ente del Terzo Settore (ETS)" d'ora in avanti "Associazione".

ART. 2) L'Associazione ha sede legale ad ARDEA, in via mare della serenità, n. 42 ed ha durata a tempo indeterminato. Sono istituite le sezioni provinciali di Roma, Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, e sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

FINALITA'

L'Associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

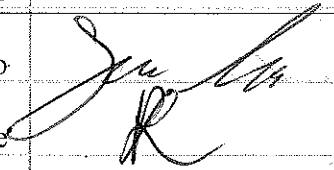
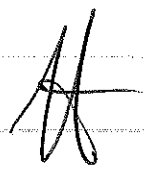
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento

di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

ATTIVITA'



Nel perseguire tali finalità l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- promuovere la passione del marchio Alfa Romeo;
- riunire i possessori e/o gli appassionati di veicoli di tale marchio e promuovere la ricerca, la conservazione, il restauro, la manutenzione e l'uso di suddetti veicoli;
- indire ed organizzare raduni e manifestazioni, anche sportive di autoveicoli in genere, sul territorio nazionale ed internazionale;
- operare in modo da assecondare ed agevolare i rapporti con altri club ed associazioni aventi scopi analoghi, anche se oggetti diversi;
- promuovere pubblicazioni periodiche ed occasionali riguardanti veicoli del marchio;
- nelle Sedi dell'associazione si potranno svolgere attività ricreative a favore dei soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un punto di ristoro;
- l'Associazione potrà richiedere il riconoscimento a federazioni sportive o enti di promozioni sportive.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

ART. 5) Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ASSOCIATI

ART. 6) L'Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni

ART. 7) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 11. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 9) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso;

c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Titolo IV

Organi sociali

ART. 12) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

➤ Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

ART. 13) L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;

c. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;

d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e. deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

f. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione,

contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) Assemblea ordinaria: competenze e quorum

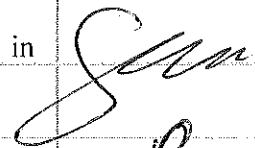
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

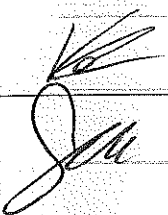
ART. 15) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

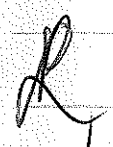


L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

 L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 31.

 **ART. 16)** Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

 Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

 Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice civile.

 **ART. 17). Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. Per la sostituzione di un membro del Consiglio Direttivo ~~è~~ necessaria l'unanimità dei membri della sezione di appartenenza dello stesso.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Il Consiglio Direttivo può confermare tutte le cariche in corso, compresa quella del Presidente, votando all'unanimità entro dieci giorni prima della scadenza del mandato.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

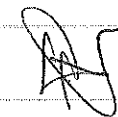
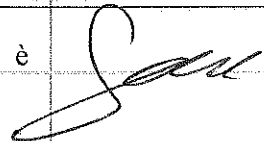
ART. 18) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 19) Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;



- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART. 21) Il Presidente: poteri e durata in carica

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente dura in carica un anno e viene nominato a rotazione tra le varie sezioni provinciali, salvo quanto previsto dall'art. 17.

La carica di Presidente e la carica di Vicepresidente devono essere assegnate a consiglieri appartenenti a sezioni provinciali diverse.

Art. 22) Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

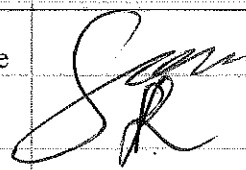
Il Presidente decade in ogni caso per:

- dimissioni;
- sfiducia da parte del Consiglio Direttivo, che può essere richiesta dal 60% dei consiglieri e si ritiene approvata con la maggioranza del 75% dei consiglieri votanti.













Contestualmente alla mozione di sfiducia deve essere proposta la nuova figura del Presidente. La sfiducia può essere proposta al massimo una volta l'anno e la votazione deve avvenire entro 15 giorni dalla suddetta proposta.

Non sono previste deleghe.

ART. 23) Competenze del Segretario

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

ART. 24) Competenze del Tesoriere

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere ha l'obbligo di gestire la contabilità e la cassa dell'Associazione con la diligenza del buon padre di famiglia.

Può essere richiesto un controllo contabile da parte del 60% dei consiglieri o da parte di almeno tre sezioni provinciali.

ART. 25) Competenze dell'organo di controllo

Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Revisore unico:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione;

- vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento

Interno;

- accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, Revisore unico, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

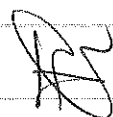
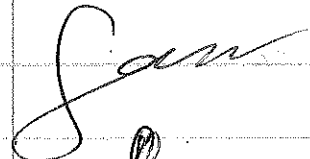
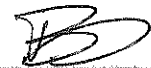
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;



g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.




Art. 27) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 28) Libri sociali e registri

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

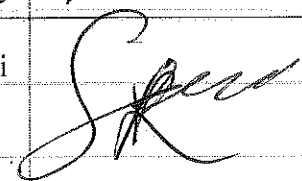
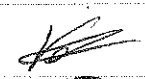
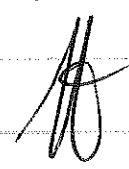
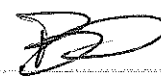

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 29) Bilancio di esercizio

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

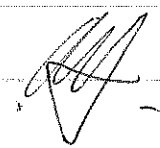
ART. 30) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.



Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

ART. 31) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.



ART. 32) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VIII

Disposizioni finali

ART. 33) Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Ardea, 31/01/2022

Sig.ra AMBROGI Federica

Sig. GRECCO Nicholas

Sig. PARISI Lorenzo

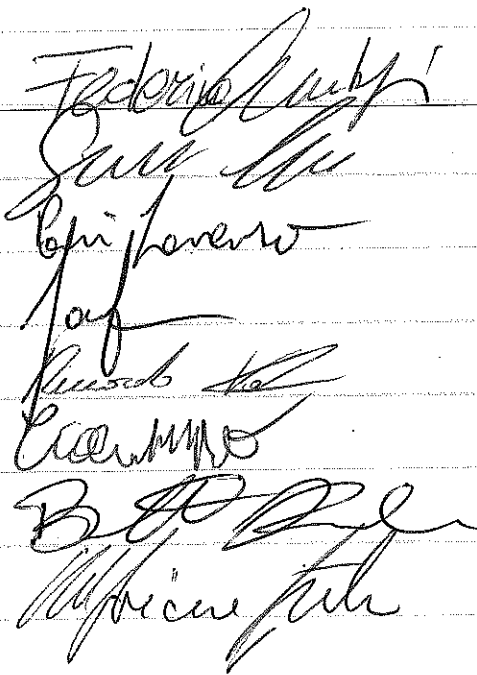
Sig. GAONI Germano

Sig. VALENTE Riccardo

Sig. CIACIO' Mirko

Sig. BRANNETTI Daniele

Sig. MOSTICONE Andrea

A series of handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script. The first signature is for Federica Ambrogi, followed by Nicholas Grecco, Lorenzo Parisi, Germano Gaoni, Riccardo Valente, Mirko Ciacio', Daniele Brannetti, and Andrea Mosticone.